



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
*Servizio Attività Economiche Consumatori*  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 19 del 12-2-2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] in C.so [REDACTED]

L'anno 2010 addì Dieci del mese di Maggio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Severo Francesco - Presidente	✓	
Erriquez Giuseppe - Esperto	✓	
Ignone Antonio - Esperto		✓
Leone Cosimo - OO.SS.		✓
Merchich Giovanni - Esperto	✓	
Pellè Cosimo - Esperto	✓	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	✓	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	✓	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		✓
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	✓	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

### Considerato che:

- In data 27 aprile 2009, la Sig.ra [REDACTED] esercente attività artigiana di "Lavorazione della Cartapesta", comunicava la modificazione di iscrizione all'Albo Artigiani della Provincia di Lecce, consistente nella variazione della sede da Corso [REDACTED] al civico [REDACTED];
- La C.P.A. di Lecce nella seduta del 30.4.2009, deliberava di contestare i requisiti artigiani in quanto "svolge sin dal 1.08.2008 attività commerciale", comunicando la decisione all'interessata ai fini delle controdeduzioni, con nota n. 2672 del 5.5.2009, che ne accusava ricezione in data 8.5.2009;
- In data 24.9.2009, la C.P.A. di Lecce deliberava la cancellazione d'Ufficio dell'impresa dall'Albo, per perdita dei requisiti artigiani, avendo la stessa non ottemperato a quanto richiesto con nota del 5.5.2009; la decisione veniva comunicata all'interessata con nota n. 4782 del 25.9.2009, accusata in ricezione in data 3.10.2009;
- Con nota n. 4547 del 25.9.2009, la C.P.A. comunicava la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiana, per i provvedimenti consequenziali, all'Ufficio Registro delle Imprese;
- In data 30.10.2009, la Sig.ra [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, motivando in fatto la mancata ottemperanza a quanto richiesto dalla CPA di Lecce per motivi di salute, che nella sede, pur coesistendo un'attività commerciale la stessa è marginale rispetto alla lavorazione della cartapesta, essendo pari al 5% del fatturato complessivo;
- Con nota n. AOO\_160/1270 del 18.1.2010, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato, chiedeva alla Sig.ra [REDACTED] documentazione integrativa consistente in copia registro dei corrispettivi e note di acquisto di materie prime e merci varie relative ad entrambe le attività;
- Con raccomandata dell'11.2.2010, la ricorrente produceva quanto richiesto;
- Con nota n. AOO\_160/6277 dell'8.3.2010, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato, chiedeva al Dirigente del Settore Polizia Municipale di Lecce, informativa, ai fini della strumentalità ed accessorietà dell'esercizio commerciale, circa la tipologia delle merci vendute dalla Sig.ra [REDACTED] diverse dalla sua produzione artigianale;
- Con nota del 14.4.2010 n. 52458, il Dirigente del Corpo Polizia Municipale di Lecce, trasmetteva verbale di sopralluogo effettuato in data 9 marzo 2010, presso l'esercizio della Sig.ra [REDACTED], dal quale si evince che la tipologia delle merci estranee alla produzione della cartapesta, e per un numero esiguo, venduta nei locali della ricorrente, sono relativi a produzione, sempre artigianale di altra ditta e riguardanti la realizzazione di oggetti in pietra leccese;

### Ritenuto che:

- L'art. 3 della L. 443, primo comma, così recita: "È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".
- Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, viene in evidenza che le merci acquistate per l'attività commerciale sono esigue rispetto all'attività principale, in considerazione anche del fatto che la esposizione delle stesse ricopre solo i 2/12 dell'intero, così come da verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, e riguardano oggetti di artigianato realizzati in pietra leccese di altra ditta;



La vendita dei prodotti che esulano dalla produzione della Sig.ra [REDACTED], può considerarsi strumentale ed accessoria, rispettando il principio della prevalenza all'attività principale;

- Vista la documentazione contabile in atti, dalla quale si evince la prevalenza dell'attività artigiana rispetto all'attività commerciale;
- Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED] in Corso [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre fasciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

